



49791-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno

- Presidente -

Sent. n. sez. 1307

Andrea Gentili

PU - 26/6/2019

Antonella Di Stasi

R.G.N. 14390/2019

Enrico Mengoni

Motivazione semplificata

Ubalda Macri

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da LL , nato a X il X 1965,
avverso la sentenza in data 27.11.2018 del Tribunale di Termini Imerese,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.11.2018 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato LL alle pene di legge per il reato di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen., avendo detenuto diciotto cani di varie razze in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze: gli animali si trovavano in sei recinti chiusi con reti metalliche arrugginite e spuntoni pericolosi, su superficie in terra battuta, ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata dai liquidi degli animali, divenuti fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche, poiché i recinti erano riparati solo in parte ed in maniera rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Espone a) che i cani erano in condizioni di nutrizione

sufficiente, b) che non erano a contatto con ferri arrugginiti o spuntoni, c) che le condizioni meteo avverse avevano impedito le operazioni di pulizia ed avevano alterato la qualità del terreno, d) che, risolto il problema, egli aveva avuto l'autorizzazione, e) che, a sèguito della verifica del 14.2.2014, il maresciallo dei Carabinieri aveva potuto constatare che le condizioni di salute e nutrizionali degli animali erano buone, f) che non v'era alcuna prova che i cani rimanessero sempre rinchiusi nel recinto, g) che il sopralluogo si era svolto in poche ore in cui era stato impossibile apprezzare se ai cani fosse stata garantita la deambulazione. Ritiene non raggiunta la prova delle gravi sofferenze.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al diniego dell'art. 131-*bis* cod. pen., sussistendone i relativi presupposti. Precisa, in particolare, che era incensurato, che la sua condotta non era mossa da ragioni di crudeltà ma di generosità verso i cani che erano abbandonati dai proprietari, che aveva tempestivamente eseguito i lavori di adeguamento dei recinti, che aveva sollecitamente ottenuto le autorizzazioni di legge, che aveva accettato di trattenere gli animali in custodia gratuita mostrando un atteggiamento collaborativo, che i cani non avevano riportato danni non essendo né denutriti né disidratati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché si risolve in generiche censure di fatto che non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha accertato che i cani, sebbene nutriti a sufficienza, si trovavano in recinti privi di regolare apertura, chiusi con una rete metallica arrugginita e con vari spuntoni pericolosi, con superficie in terra battuta ricoperta da escrementi stratificati ed impregnata delle deiezioni liquide degli animali, divenuta fanghiglia a causa delle condizioni atmosferiche e riparati solo in parte in modo rudimentale da pannelli coibentati e fogli di lamiera precari del tutto inadatti a proteggere i cani dagli agenti atmosferici. Ha quindi osservato che la circostanza di tenere i cani chiusi nel recinto, ricoperti da escrementi, al freddo, in mezzo al fango ed alla sporcizia, costituiva una condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 727 cod. pen., trattandosi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenza.

La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che va in questa sede ribadita, secondo cui anche l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non può prescindere, al pari delle altre, per la sua configurabilità, dalla presenza dell'elemento della sofferenza, intesa come lesione dell'integrità fisica dell'animale. E tale sofferenza, che deve caratterizzare

la condotta, deve risultare da una prova adeguata, nella specie raggiunta, non superabile sulla base di semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere fisico degli animali (Cass., Sez. 3., n. 601 del 01/10/1996, dep. 1997, Dal Prà, Rv. 206821-01 e n. 139 del 13/11/2000, dep. 2001, Moreschi, Rv. 218697-01).

Adeguata è la motivazione sul diniego del proscioglimento per il fatto di particolare tenuità, poiché il Giudice ha valorizzato la circostanza della crudeltà nei confronti degli animali. Gli elementi evidenziati dal ricorrente, che attengono in particolare ad una condotta successiva dell'imputato, non inficiano la razionalità dell'argomentazione in ordine all'apprezzamento del fatto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 26 giugno 2019

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Giulio Sarno

